REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Catanzaro

Sezione Impresa Contenzioso

Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Adele Ferraro	Presidente
Dott. ssa Song Damiani	Giudice
Dott. Ciro Luca Lotoro	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 16/04/2020 al n. 1494/2020 R.G.,

Tra

FALLIMENTO ALIMENTITALIANI S.R.L., con p. iva 03476650787, pendente presso il Tribunale di Castrovillari con il n. 29/2017 R.F., in persona del Curatore fallimentare Dott. Fernando Caldiero, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Gottuso, con domicilio eletto in Cosenza, Piazza Gullo n. 43 -

ATTORE -

contro

GRECO SAVERIO, nato a residente in Cariati (CS), Via Magenta n. 35, cod. fisc. GRCSVR69L09L134Y

e

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

FATTORIE GRECO S.R.L., con sede in Cariati (CS), Via Magenta n. 33, cod. fisc. 02210320780, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t.

entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrico Manfredi, Vincenzo Aiello e Livio Calabrò, con domicilio eletto in Cosenza, Viale Paolo Borsellino n. 20

- CONVENUTI –

OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 comma 2 L.F.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il Fallimento Alimentitaliani S.r.l.:

Accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore unico Greco Saverio e del socio Fattorie Greco S.r.l. per la dannosa operazione di cessione della fornitura di pane, uova e pastorizzati al cliente Ce.Di.Gros S.c.ar.l. da settembre 2017 a febbraio 2018, ai sensi degli artt. 2392, 2394 e 2476 del Codice Civile e dell'art. 146 comma 2 L.F., e condannare in solido Greco Saverio e Fattorie Greco S.r.l. a pagare, a titolo di risarcimento danni, la somma di €. 156.359,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.

In subordine, accertare e dichiarare che per effetto della dannosa operazione il socio Fattorie Greco S.r.l. si è arricchito senza giusta causa a danno della società Alimentitaliani S.r.l. e condannare Fattorie Greco S.r.l. ad indennizzare il Fallimento Alimentitaliani S.r.l. della correlativa diminuzione patrimoniale pari ad €. 156.359,00, ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Per i convenuti Greco Saverio e Fattorie Greco S.r.l.:

Rigettare integralmente le domande attoree.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

In subordine, ridurre l'importo del risarcimento e dell'indennizzo domandati dell'importo di quanto lucrato dal Fallimento di Alimentitaliani, nel corso dell'esercizio provvisorio dell'impresa, in conseguenza del prosieguo del rapporto di fornitura con la CE.DI.GROS.

Condannare in ogni caso la curatela attrice a rifondere ai convenuti le spese processuali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 15 aprile 2020, il Fallimento Alimentitaliani S.r.l., in persona del Curatore Dott. Fernando Caldiero, debitamente autorizzato con decreto del Giudice Delegato dell'11 ottobre 2019, conveniva in giudizio l'avv. Saverio Greco e la Fattorie Greco S.r.l. chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno nella misura di € 156.359,00, ovvero, in subordine, la condanna della Fattorie Greco S.r.l. all'indennizzo per arricchimento senza causa ex artt. 2041-2042 c.c.

In fatto, la curatela attrice esponeva che con sentenza n. 29 del 15.12.2017 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato il fallimento della Alimentitaliani S.r.l., società costituita il 5.12.2016 dal gruppo imprenditoriale "iGreco" al fine di acquisire l'azienda della Gruppo Novelli S.r.l. in concordato preventivo.

La composizione societaria della fallita era la seguente: Fattorie Greco S.r.l., titolare della quota del 95% (€ 9.500,00) e Phoenix S.r.l., titolare della quota del 5% (€ 500,00); sia la società fallita che i soci Fattorie Greco S.r.l. e Phoenix S.r.l. erano amministrate dall'avv. Saverio Greco.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

Con contratto di cessione d'azienda del 22.12.2016 a rogito del Notaio Leucio Gisonna, Alimentitaliani S.r.l. ha acquistato al prezzo di € 1,00 tutte le attività e passività della Gruppo Novelli S.r.l., tra cui il contratto di fornitura di pane, uova e pastorizzati alla Ce.Di.Gros S.c.ar.l.;

Nel corso delle indagini conoscitive il Curatore ha accertato che dal mese di agosto 2017 il contratto di fornitura con Ce.Di.Gros S.c.ar.l. era stato trasferito dall'amministratore Greco Saverio al socio Fattorie Greco S.r.l. (anch'essa amministrata dallo stesso Greco Saverio), senza delibera, senza contropartita economica e senza scrittura privata.

Dal mese di settembre 2017 al mese di febbraio 2018 i prodotti forniti a Ce.Di.Gros S.c.ar.l. sono stati venduti e fatturati da Alimentitaliani S.r.l. al socio Fattorie Greco S.r.l. con uno sconto fisso in fattura del 10% e poi rivenduti e fatturati da Fattorie Greco S.r.l. al cliente Ce.Di.Gros S.c.ar.l. al prezzo di listino.

La fatturazione di Fattorie Greco S.r.l. a Ce.Di.Gros S.c.ar.l. è avvenuta a Terni con personale e materiale di Alimentitaliani S.r.l..

L'attore esponeva che Fattorie Greco S.r.l., nel periodo da settembre 2017 a febbraio 2018, ha realizzato un maggiore fatturato netto dalla vendita dei prodotti a Ce.Di.Gros S.c.ar.l. pari ad € 156.359,00, corrispondente allo "spread" del 10%; Appena iniziato l'esercizio provvisorio, nel febbraio 2018, il Curatore ha immediatamente riacquisito in Alimentitaliani S.r.l. la fornitura diretta dei prodotti al cliente Ce.Di.Gros S.c.ar.l.;

Il passivo accertato nel fallimento ammonta a quasi settanta milioni di euro e il patrimonio è risultato insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

In diritto, la curatela attrice deduceva, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'azione di responsabilità ex art. 146 comma 2 L.F. nei confronti dell'amministratore unico Greco Saverio e del socio Fattorie Greco S.r.l. ai sensi degli artt. 2392, 2394 e 2476 c.c.; Il conflitto d'interessi dell'amministratore e del socio di maggioranza, l'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e riteneva Il danno risarcibile corrispondente alla diminuzione patrimoniale di € 156.359,00 subita dalla società da settembre 2017 a febbraio 2018 per effetto immediato e diretto dell'operazione posta in essere.

In subordine, la curatela richiedeva di accertare l'arricchimento senza giusta causa della Fattorie Greco S.r.l. e il correlativo depauperamento di Alimentitaliani S.r.l., con conseguente obbligo di indennizzo ex artt. 2041-2042 c.c.

Si costituivano ritualmente i convenuti Greco Saverio e Fattorie Greco S.r.l. con comparsa del 15.11.2020, contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto.

In particolare, i convenuti eccepivano e deducevano l'infondatezza della domanda risarcitoria in quanto la Ce.Di.Gros S.c.ar.l., con missiva del 10.08.2017, aveva comunicato ad Alimentitaliani S.r.l. la propria intenzione di risolvere il rapporto di fornitura a causa della "particolare situazione societaria" di quest'ultima.Sempre i convenuti rilevavano La natura conservativa e non distrattiva dell'operazione, essendo l'interposizione di Fattorie Greco S.r.l. l'unico espediente possibile per non perdere definitivamente un cliente strategico e la liceità della condotta del socio Fattorie Greco S.r.l., non sussistendo alcun

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

obbligo di astenersi dal concludere un contratto con Ce.Di.Gros S.c.ar.l. rispetto al quale Alimentitaliani S.r.l. non poteva vantare alcun diritto; il danno non sussisterebbe , essendo l'operazione contestata necessaria a evitare la perdita totale del fatturato generato da Ce.Di.Gros S.c.ar.l.

Per tali ragioni richiedevano una pronuncia di infondatezza della domanda di indennizzo ex artt. 2041-2042 c.c. per difetto del requisito dell'assenza di giusta causa, sussistendo precisi rapporti contrattuali a giustificazione degli spostamenti patrimoniali ed In via subordinata, l'applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, dovendo essere detratti i margini di guadagno che il Fallimento di Alimentitaliani S.r.l. ha realizzato dal febbraio 2018 grazie alla prosecuzione delle forniture in favore di Ce.Di.Gros S.c.ar.l. nell'ambito dell'esercizio provvisorio.

I convenuti chiedevano l'ammissione di prova testimoniale volta a confermare quanto dedotto in comparsa di risposta.

Nel corso del giudizio le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., producendo documentazione e consulenze tecniche di parte.

In particolare, la curatela attrice produceva uno stralcio della relazione tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nell'ambito di un procedimento penale, mentre i convenuti producevano la corrispondenza intercorsa con Ce.Di.Gros S.c.ar.l. e con la stessa Curatela, nonché una consulenza tecnica di parte a firma del Prof. Michele Galeotti.

Con ordinanza istruttoria il Giudice Relatore non ammetteva la prova testimoniale richiesta dai convenuti, ritenendo la causa decidibile sulla base della documentazione già prodotta dalle parti.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

In data 13.02.2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e veniva fissata fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo nelle conclusioni di cui sopra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali emerge la seguente ricostruzione fattuale, sostanzialmente non contestata tra le parti:

a) La Alimentitaliani S.r.l. è stata costituita in data 5.12.2016 dal gruppo imprenditoriale denominato "iGreco" al fine di acquisire l'azienda della Gruppo Novelli S.r.l., società in concordato preventivo, fortemente indebitata e incapace di fare fronte alle proprie obbligazioni;

b) Con contratto di cessione d'azienda del 22.12.2016 a rogito del Notaio Leucio Gisonna, Alimentitaliani S.r.l. ha acquistato al prezzo di € 1,00 tutte le attività e passività della Gruppo Novelli S.r.l., tra cui il contratto di fornitura di pane, uova e pastorizzati alla Ce.Di.Gros S.c.ar.l.;

c) La compagine societaria di Alimentitaliani S.r.l. era così composta: Fattorie Greco S.r.l., titolare del 95% delle quote (€ 9.500,00) e Phoenix S.r.l., titolare del 5% delle quote (€ 500,00);

d) Sia Alimentitaliani S.r.l. che i soci Fattorie Greco S.r.l. e Phoenix S.r.l. erano amministrate dall'avv. Saverio Greco;

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

e) La Fattorie Greco S.r.l. era a sua volta partecipata da Greco Cataldo (67%) e Greco Giancarlo (33%), entrambi fratelli dell'amministratore unico avv. Saverio Greco;

f) Dal mese di agosto 2017 il rapporto di fornitura con Ce.Di.Gros S.c.ar.l. è stato di fatto trasferito dall'amministratore Greco Saverio al socio Fattorie Greco S.r.l., senza alcuna delibera della società Alimentitaliani S.r.l., senza contropartita economica e senza scrittura privata;

g) Dal mese di settembre 2017 al mese di febbraio 2018 i prodotti sono stati venduti e fatturati da Alimentitaliani S.r.l. a Fattorie Greco S.r.l. con uno sconto fisso in fattura del 10% sul prezzo di listino e poi rivenduti e fatturati da Fattorie Greco S.r.l. a Ce.Di.Gros S.c.ar.l. al prezzo di listino;

h) Lo "spread" del 10% trattenuto da Fattorie Greco S.r.l. nel periodo settembre 2017 - febbraio 2018 ammonta complessivamente a € 156.359,00, come risulta dalle tabelle riportate nell'atto di citazione e nella relazione ex art. 33 L.F. prodotta in atti;

i) La fatturazione di Fattorie Greco S.r.l. a Ce.Di.Gros S.c.ar.l. è avvenuta a Terni con personale e materiale di Alimentitaliani S.r.l.;

j) Con sentenza n. 29 del 15.12.2017, depositata il 22.12.2017, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato il fallimento di Alimentitaliani S.r.l. e ha autorizzato la continuazione temporanea dell'attività d'impresa (esercizio provvisorio) ai sensi dell'art. 104 L.F.;

k) Nel febbraio 2018, il Curatore della società fallita, Dott. Fernando Caldiero, ha immediatamente riacquisito la fornitura diretta dei prodotti al cliente Ce.Di.Gros S.c.ar.l. in capo ad Alimentitaliani S.r.l.;

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

l) Il passivo accertato nel fallimento di Alimentitaliani S.r.l. ammonta a quasi settanta milioni di euro e il patrimonio è risultato insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali.

Preliminarmente, il Collegio deve pronunciarsi sulla legittimazione del Curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e del socio di società a responsabilità limitata.

L' art 146 co 2 l.fall. stabilisce che sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori e l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la Suprema Corte ha affermato che la riforma societaria di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli articoli 2476 e 2487 c.c., agli articoli 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi della L. Fall., articolo 146, in quanto per tale disposizione, riformulata dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 130 tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

La medesima pronuncia ha ulteriormente precisato che pur in assenza di una specifica disposizione deve ritenersi analogicamente applicabile anche alla società a responsabilità limitata la disposizione dell'articolo 2394 c.c., identica essendo la ratio che sottende alla tutela dei creditori sociali nei diversi tipi societari.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali: essa implica una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti delle rispettive azioni, che mantengono natura giuridica e caratteri diversi ed autonomi

Nel caso di specie, risulta pacificamente acquisito agli atti il decreto del Giudice Delegato dell'11.10.2019 con cui è stata autorizzata la presente azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 comma 2 L.F., con conseguente legittimazione del Curatore all'esercizio dell'azione sia nei confronti dell'amministratore che del socio.

Il Collegio ritiene fondata l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico Greco Saverio.

L' art 2476 c.c stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società" e che "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Il medesimo articolo, al comma 8, prevede che sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, con conseguente riparto dell'onere probatorio per cui sulla società che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della responsabilità degli amministratori, ossia l'inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, la sussistenza di un danno concreto quale depauperamento del patrimonio sociale, il nesso di causalità tra inadempimento e danno, anche ricorrendo a presunzioni; mentre, incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dall'art. 2392 c.c. e l'adempimento degli obblighi posti a loro carico.

Nel caso di specie, la curatela attrice ha adempiuto all'onere probatorio gravante su di essa, dimostrando, in primis, l'inadempimento degli obblighi dell'amministratore.

L'avv. Saverio Greco, in qualità di amministratore unico di Alimentitaliani S.r.l., ha posto in essere un'operazione che ha comportato il trasferimento di fatto del contratto di fornitura con Ce.Di.Gros S.c.ar.l. alla società Fattorie Greco S.r.l., di cui era contestualmente amministratore unico e di cui erano soci i propri fratelli.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

Tale operazione è stata realizzata senza alcuna delibera dell'organo amministrativo o assembleare di Alimentitaliani S.r.l., senza alcun accordo scritto tra le due società, senza alcuna contropartita economica a favore di Alimentitaliani S.r.l. e on la sistematica applicazione di uno sconto del 10% sul prezzo di vendita dei prodotti da Alimentitaliani S.r.l. a Fattorie Greco S.r.l. oltre che con l'utilizzo di personale e materiale di Alimentitaliani S.r.l. per la fatturazione di Fattorie Greco S.r.l. a Ce.Di.Gros S.c.ar.l.

L'operazione in questione configura una palese violazione dei doveri di diligente amministrazione imposti dall'art 2392 c.c e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'amministratore ha agito in evidente conflitto di interessi, ricoprendo contestualmente la carica di amministratore unico sia della società amministrata (Alimentitaliani S.r.l.) sia del socio di maggioranza (Fattorie Greco S.r.l.) che ha beneficiato dell'operazione.

In tema di conflitto di interessi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso di conflitto di interessi con la società rappresentata, la sfera dei poteri di indagine del giudice si amplia, potendo essere considerato il merito di quella scelta, nel senso che il giudice è chiamato a valutare la ragionevolezza della stessa, secondo un giudizio ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione.

Nel caso di specie, l'amministratore Greco Saverio non ha adottato alcuna delle cautele normalmente richieste per un'operazione di tale portata, in quanto non ha

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

sottoposto l'operazione all'approvazione dell'assemblea dei soci, non ha previsto alcuna formalizzazione contrattuale dell'operazione,non ha assicurato alcuna contropartita economica a favore della società amministrata; non ha documentato le ragioni economiche dell'operazione ed ha sistematicamente trasferito al socio di maggioranza una marginalità del 10% sui ricavi, senza alcuna giustificazione.

L'attrice ha dimostrato, altresì, Il danno subito da Alimentitaliani S.r.l. che è puntualmente documentato e quantificato nelle tabelle riportate nell'atto di citazione e nella relazione ex art. 33 L.F.

Dal mese di settembre 2017 al mese di febbraio 2018, Alimentitaliani S.r.l. ha venduto a Fattorie Greco S.r.l. prodotti per un fatturato netto di € 1.407.945,00, applicando uno sconto fisso del 10% rispetto al prezzo di listino praticato al cliente finale Ce.Di.Gros S.c.ar.l.

Fattorie Greco S.r.l. ha rivenduto gli stessi prodotti a Ce.Di.Gros S.c.ar.l. per un fatturato netto di € 1.564.304,00, realizzando uno "spread" di € 156.359,00, corrispondente esattamente al 10% del fatturato di Alimentitaliani S.r.l.

Tale importo rappresenta il danno subito da Alimentitaliani S.r.l., corrispondente alla marginalità che la società avrebbe realizzato se avesse venduto direttamente i prodotti a Ce.Di.Gros S.c.ar.l. al prezzo di listino, senza l'interposizione di Fattorie Greco S.r.l.

E' provato Il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno; Il trasferimento di fatto del contratto di fornitura a Fattorie Greco S.r.l. e la sistematica applicazione dello sconto del 10% hanno determinato, in via immediata e diretta, la riduzione della marginalità di Alimentitaliani S.r.l. e il contestuale arricchimento di Fattorie Greco S.r.l.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

I convenuti hanno sostenuto che l'operazione sarebbe stata necessaria per evitare la perdita del cliente Ce.Di.Gros S.c.ar.l., che con missiva del 10.08.2017 aveva manifestato l'intenzione di risolvere il rapporto di fornitura con Alimentitaliani S.r.l. a causa della "particolare situazione societaria" di quest'ultima.

Pur ammettendo l'esistenza della missiva prodotta dai convenuti, il Collegio ritiene che tale circostanza non escluda in alcun modo la responsabilità dell'amministratore.

Invero, anche a voler ritenere che l'interposizione di Fattorie Greco S.r.l. fosse l'unica soluzione possibile per mantenere il rapporto commerciale con Ce.Di.Gros S.c.ar.l., l'amministratore avrebbe comunque dovuto sottoporre l'operazione all'approvazione dell'assemblea dei soci di Alimentitaliani S.r.l., come impone la situazione di evidente conflitto di interessi in cui si trovava, formalizzare l'operazione mediante un accordo scritto tra le due società, regolando le modalità del rapporto, prevedere una contropartita economica adeguata a favore di Alimentitaliani S.r.l., idonea a compensare il vantaggio trasferito a Fattorie Greco S.r.l. e documentare le ragioni economiche e giuridiche dell'operazione, giustificando la necessità dello sconto del 10% praticato a Fattorie Greco S.r.l.

Nessuna di queste cautele è stata adottata dall'amministratore, che ha agito unilateralmente e in totale assenza di trasparenza, trasferendo sistematicamente la marginalità del 10% dalla società amministrata al socio di maggioranza, di cui era contestualmente amministratore.

Inoltre, la circostanza che l'operazione possa aver evitato un danno maggiore (la perdita totale del cliente) non esclude la responsabilità dell'amministratore per il

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

danno effettivamente cagionato alla società (la perdita della marginalità del 10%).

L'amministratore risponde infatti non solo dei danni derivanti da atti commissivi dannosi, ma anche dei danni derivanti da omissioni, come l'omessa adozione delle cautele necessarie per tutelare gli interessi della società nell'ambito di operazioni in conflitto di interessi.

Quanto alla deduzione dei convenuti secondo cui lo "spread" del 10% sarebbe stato giustificato da esigenze fiscali, il Collegio rileva che tale tesi è priva di riscontro documentale ed è comunque infondata in diritto.

Nessuna norma fiscale impone che una società commerciale debba realizzare un utile su ogni operazione. La circostanza che un'operazione possa configurarsi come "partita di giro" nella contabilità di una società non costituisce un illecito fiscale né giustifica il trasferimento di marginalità a favore di un socio a danno della società amministrata.

Il Collegio ritiene altresì fondata l'azione di responsabilità nei confronti del socio Fattorie Greco S.r.l. ex art. 2476 comma 8 c.c.

Come sopra richiamato, l'2476 co 8 c.c stabilisce che sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

La Suprema Corte ha recentemente chiarito i presupposti della responsabilità del socio ex art. 2476 comma 8 c.c., affermando che In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all'art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si determina, a livello oggettivo, con

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

l'accertamento del compimento da parte del socio dell'atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell'organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l'accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell'atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo. (Cass 32545/2025).

La medesima pronuncia ha precisato che "L'avverbio 'intenzionalmente' contenuto nella norma richiede che il socio si sia rappresentato le conseguenze della sua condotta in termini di influenza sulla gestione e abbia ciononostante voluto porre in essere il comportamento di ingerenza, escludendo la responsabilità per condotte poste in essere con mera colpa, inerzia, ignoranza o noncuranza nell'esercizio dei poteri ispettivi. Non è tuttavia necessario, ai fini della configurabilità della responsabilità, l'accertamento della preventiva consapevolezza da parte del socio delle conseguenze necessariamente dannose del suo operare, essendo sufficiente l'intenzionalità del comportamento gestorio, senza che debba trattarsi di dolo specifico".

Nel caso di specie, il Collegio ritiene integrati entrambi i presupposti della responsabilità del socio:

Fattorie Greco S.r.l., in qualità di socio di maggioranza di Alimentitaliani S.r.l. (con una partecipazione del 95%), ha partecipato attivamente all'operazione dannosa, essendo il soggetto beneficiario del trasferimento del contratto di fornitura e dello "spread" del 10% sulla rivendita dei prodotti a Ce.Di.Gros S.c.ar.l.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

La partecipazione di Fattorie Greco S.r.l. all'operazione non si è limitata a un ruolo passivo, ma ha comportato l'effettiva gestione del rapporto di fornitura con Ce.Di.Gros S.c.ar.l., inclusa la fatturazione dei prodotti (peraltro effettuata con personale e materiale di Alimentitaliani S.r.l.).

La consapevolezza e l'intenzionalità della condotta di Fattorie Greco S.r.l. emergono con evidenza dalle seguenti circostanze:

1. Fattorie Greco S.r.l. era amministrata dal medesimo avv. Saverio Greco che amministrava Alimentitaliani S.r.l., con conseguente piena conoscenza della situazione patrimoniale di quest'ultima e delle conseguenze dell'operazione;
2. L'operazione si è protratta per sei mesi (settembre 2017 - febbraio 2018), con una sistematica ripetizione dello schema di doppia fatturazione con applicazione dello sconto del 10%;
3. Fattorie Greco S.r.l. ha effettuato la fatturazione a Ce.Di.Gros S.c.ar.l. utilizzando personale e materiale di Alimentitaliani S.r.l., dimostrando una piena consapevolezza dell'assenza di una reale autonomia operativa;
4. Fattorie Greco S.r.l., in qualità di socio di maggioranza di Alimentitaliani S.r.l., non poteva non essere consapevole dell'assenza di qualsiasi delibera assembleare o contrattuale a giustificazione dell'operazione.

La circostanza che l'operazione sia stata gestita dall'amministratore comune delle due società non esclude la responsabilità del socio, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, la partecipazione del socio all'atto dannoso può avvenire anche solo in via occasionale, ben potendo acquisire rilievo anche l'impulso all'attività gestoria che il socio abbia comunque dato a livello decisionale, anche

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

in forme non istituzionali e meramente ufficiose, ma tali in ogni caso da evidenziare l'ingerenza o anche l'influenza effettiva spiegata da costui sugli amministratori

Nel caso di specie, l'ingerenza di Fattorie Greco S.r.l. nella gestione di Alimentitaliani S.r.l. emerge inequivocabilmente dalla circostanza che il socio ha beneficiato dell'operazione, ha gestito operativamente il rapporto di fornitura e ha utilizzato le risorse della società amministrata per l'esecuzione delle proprie attività.

Il danno risarcibile corrisponde allo "spread" del 10% sistematicamente trattenuto da Fattorie Greco S.r.l. nel periodo settembre 2017 - febbraio 2018, pari a complessivi € 156.359,00, come risulta dalle tabelle documentate in atti.

Tale importo corrisponde alla marginalità che Alimentitaliani S.r.l. avrebbe realizzato se avesse venduto direttamente i prodotti a Ce.Di.Gros S.c.ar.l. al prezzo di listino, senza l'interposizione di Fattorie Greco S.r.l.

Il danno è stato puntualmente provato mediante la produzione delle fatture di vendita da Alimentitaliani S.r.l. a Fattorie Greco S.r.l. e delle fatture di vendita da Fattorie Greco S.r.l. a Ce.Di.Gros S.c.ar.l., nonché mediante il prospetto dello "spread" elaborato dal Curatore nella relazione ex art. 33 L.F.

I convenuti hanno invocato l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, sostenendo che dal risarcimento dovrebbe essere detratto il vantaggio realizzato dal Fallimento di Alimentitaliani S.r.l. a seguito della ripresa del rapporto di fornitura con Ce.Di.Gros S.c.ar.l. nel corso dell'esercizio provvisorio, a partire dal febbraio 2018.

Il Collegio ritiene infondata tale eccezione.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

Il principio della compensatio lucri cum damno presuppone che il vantaggio sia cagionato dall'inadempimento o dall'illecito secondo il principio della causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c. e che esso sia inerente al bene o all'interesse leso secondo il principio dell'omogeneità dei reciproci vantaggi.

Nel caso di specie, i margini di guadagno realizzati dal Fallimento di Alimentitaliani S.r.l. a seguito della ripresa del rapporto di fornitura con Ce.Di.Gros S.c.ar.l. nel corso dell'esercizio provvisorio non hanno alcun nesso causale con l'illecito commesso dall'amministratore e dal socio nel periodo settembre 2017 - febbraio 2018.

La ripresa del rapporto di fornitura nel febbraio 2018 è stata determinata dall'iniziativa del Curatore, il quale, nell'ambito dell'esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale di Castrovillari, ha riacquisito il contratto in capo ad Alimentitaliani S.r.l.

Applicare la compensatio lucri cum damno nel caso di specie significherebbe premiare l'autore dell'illecito, consentendogli di beneficiare dell'attività successiva e autonoma posta in essere dal Curatore per riparare le conseguenze dell'illecito stesso.

Tale soluzione contrasterebbe con la funzione risarcitoria della responsabilità civile e consentirebbe all'amministratore e al socio di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta illecita.

Peraltro, la ripresa del rapporto di fornitura nel febbraio 2018 ha comportato l'acquisizione di ricavi e margini nel corso dell'esercizio provvisorio, che sono stati destinati al soddisfacimento dei creditori concorsuali, e non ha determinato alcun vantaggio per i soci di Alimentitaliani S.r.l. o per il patrimonio sociale.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

In conclusione, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, difettando il requisito del nesso causale tra l'illecito e il vantaggio invocato dai convenuti.

Il Collegio, avendo accolto la domanda principale di responsabilità, non deve esaminare la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa ex artt. 2041-2042 c.c.

Nel caso di specie, d'altronde, la curatela attrice ha correttamente esercitato l'azione di responsabilità ex art. 146 comma 2 L.F., che costituisce lo strumento tipico previsto dall'ordinamento per la tutela del patrimonio sociale nei confronti degli amministratori e dei soci responsabili di atti dannosi.

La circostanza che tale azione sia stata accolta conferma la sussistenza dello strumento di tutela tipico e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa.

Il danno risarcibile, costituendo debito di valore, deve essere rivalutato dalla data in cui si è verificato fino alla pronuncia della presente sentenza, applicando gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo effettivo, atteso che dalla data della sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta,

Considerato che il danno si è prodotto progressivamente nel periodo settembre 2017 - febbraio 2018, la rivalutazione monetaria decorre dalla data mediana del periodo, ossia dal 15 novembre 2017.

La rivalutazione monetaria assolve alla funzione di risarcire il danno emergente, costituendo l'imprescindibile presupposto per esprimere in termini di equivalenza

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

monetaria attuale il valore che deve essere reintegrato dal debitore. Essa opera automaticamente – anche d'ufficio – sulla somma capitale, senza necessità di specifica allegazione o prova da parte del danneggiato.

Quanto alla decorrenza, il Collegio osserva che nel caso di specie il danno non si è prodotto in un unico momento, bensì progressivamente nel corso dei sei mesi dell'operazione contestata (settembre 2017 – febbraio 2018), attraverso la sistematica applicazione dello sconto del 10% su ciascuna fattura emessa da Alimentitaliani S.r.l. a Fattorie Greco S.r.l.

In tema di responsabilità dell'amministratore di società, ove il danno si sia prodotto in una pluralità di momenti, la rivalutazione monetaria deve tenere conto della progressiva formazione del pregiudizio, mediante la ricostruzione analitica delle singole poste dannose con decorrenza dalla rispettiva data; se ciò non è possibile, in ragione della frammentarietà o della complessità dei dati, occorre individuare equitativamente un momento medio o fare applicazione di indici medi, idonei ad assicurare l'integrale reintegrazione del danno secondo un criterio di ragionevolezza.

Nel caso in esame, la pluralità e la sistematicità delle operazioni di doppia fatturazione con applicazione dello sconto del 10% rendono possibile una ricostruzione analitica delle singole poste: ciascuna fattura emessa da Alimentitaliani S.r.l. a Fattorie Greco S.r.l. nel semestre considerato incorpora, infatti, un danno pari al 10% del prezzo di listino praticato al cliente finale, sicché la rivalutazione andrebbe in linea di principio calcolata con decorrenza dalla data di ciascuna fattura.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

Tuttavia, ove – come nella specie – la curatela abbia correttamente provveduto all'aggregazione contabile delle singole poste in un ammontare complessivo di € 156.359,00, senza produrre il dettaglio analitico di ciascuna fattura con la relativa data, l'applicazione del criterio della data mediana del periodo – 15 novembre 2017 – risponde pienamente al principio sopra enunciato, consentendo di individuare equitativamente un momento medio che evita sia l'eccessivo favore per il debitore che deriverebbe dalla decorrenza dalla data finale del periodo, sia l'ingiustificato aggravio che deriverebbe dalla decorrenza dalla data iniziale.

Sulla somma capitale come sopra rivalutata – e così trasformata, per effetto della liquidazione giudiziale, da debito di valore a debito di valuta – sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. È infatti pacifico che, una volta determinato il quantum all'attualità mediante l'applicazione degli indici ISTAT, il debito perde la sua natura originaria di debito di valore per assumere quella di debito di valuta, divenendo da quel momento produttivo di interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., quale ristoro per il ritardo nel pagamento della somma ormai liquida ed esigibile.

Sulle spese processuali.

Le spese processuali seguono il principio della soccombenza in forza del quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501184309c

Nel caso di specie, la Curatela del Fallimento Alimentitaliani S.r.l. è risultata integralmente vittoriosa, essendo state accolte in via piena e principale sia la domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore unico Greco Saverio ex artt. 2392, 2394, 2476 c.c. e art. 146 comma 2 L.F., sia la domanda di condanna nei confronti del socio Fattorie Greco S.r.l. ex art. 2476 comma 8 c.c., per l'importo complessivo di € 156.359,00 come da domanda.

Non ricorrono i presupposti per la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., né sotto il profilo della soccombenza reciproca — inesistente, stante l'integrale accoglimento della domanda attorea — né sotto il profilo della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che non sono ravvisabili né sono state allegate dai convenuti.

Le spese processuali sono liquidate a carico dei convenuti in solido, in favore del Fallimento Alimentitaliani S.r.l., secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, applicando la tabella n. 2 relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.

Il valore della controversia, ai fini della liquidazione, è determinato in € 156.359,00 — corrispondente all'importo della domanda integralmente accolta : in applicazione dei valori medi di cui alla richiamata tabella n. 2, tenuto conto delle caratteristiche, della natura e della complessità dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate — ivi compresa la duplice prospettazione della responsabilità verso amministratore e socio ex art. 2476 comma 8 c.c. e l'esame della domanda subordinata ex artt. 2041-2042 c.c. — nonché dell'attività difensiva in concreto espletata in tutte le fasi del giudizio,

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

i compensi professionali sono liquidati in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1. **ACCERTA E DICHIARA** la responsabilità dell'amministratore unico Greco Saverio e del socio Fattorie Greco S.r.l. per la dannosa operazione di cessione della fornitura di pane, uova e pastorizzati al cliente Ce.Di.Gros S.c.ar.l. da settembre 2017 a febbraio 2018, ai sensi degli artt. 2392, 2394 e 2476 del Codice Civile e dell'art. 146 comma 2 L.F.;
2. **CONDANNA** in solido Greco Saverio e Fattorie Greco S.r.l. a pagare, a titolo di risarcimento danni in favore del Fallimento Alimentitaliani S.r.l., la somma di € 156.359,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dalla data del 15 novembre 2017 fino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
3. **CONDANNA** in solido Greco Saverio e Fattorie Greco S.r.l. al pagamento delle spese processuali sostenute dal Fallimento Alimentitaliani S.r.l., che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c

Così deciso in Catanzaro il 08.06.26

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Ciro Luca Lotoro

IL PRESIDENTE

dott.ssa Adele Ferraro

Firmato Da: CIRO LUCA LOTORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7245d39cf43d2b77b896fe3654f703e9
Firmato Da: FERRARO ADELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 226648c7c58528f0f4fed29501843 09c